



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02627 DEL DEPUTATO GIACHETTI (res. 275 del 8 aprile 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla possibilità di aumentare il numero delle telefonate a disposizione dei detenuti, nonché di estendere il servizio *e-mail* a tutti gli istituti del Paese.

Come noto, l'attività dei colloqui e della corrispondenza telefonica costituisce elemento significativo del trattamento penitenziario e trova fondamento nel diritto del soggetto recluso alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto dagli articoli 15 e 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Al termine dell'efficacia delle disposizioni emanate durante l'emergenza pandemica che prevedeva oggettivi ampliamenti in tema di colloqui telefonici tra detenuti e famigliari, il DAP, con nota 22 dicembre 2022, ha ritenuto opportuno che il ripristino degli ordinari dettami legislativi, in materia di colloqui e telefonate, avvenisse in maniera graduale, al fine di scongiurare eventuali ripercussioni sulla regolare vita all'interno degli istituti.

In tema di telefonate, l'art. 39 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) prevede una telefonata con i congiunti o conviventi, ovvero, qualora ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse, una volta alla settimana per la durata di dieci minuti.

Tale limite potrà superarsi ove ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimenti, come stabilito con circolare DAP del 26 settembre 2022.

In particolare, ai detenuti non ristretti per taluno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* o.p., può essere concessa una telefonata a settimana più una al giorno, solo se quest'ultima è effettuata con figli minori, figli maggiorenni portatori di una disabilità grave, nonché coniuge, altra parte di unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, padre, madre, fratello o la sorella del condannato, qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere, qualora l'organizzazione interna dell'istituto lo consenta. Alla stessa tipologia di detenuti, possono essere concesse telefonate oltre il limite della singola telefonata settimanale, ove ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimenti.

Di converso, ai detenuti ristretti per taluno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* o.p., possono essere concesse due telefonate al mese più una telefonata a settimana, qualora ricorrano i presupposti suindicati e, ove ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimenti, possono essere concesse telefonate oltre il limite di due al mese per un massimo di una a settimana.

Non di meno, la circolare 26 settembre 2022 attribuisce “...*alle Direzioni di istituto, nei casi in cui viene in rilievo la loro competenza, un'ampia discrezionalità nell'autorizzare le indicate forme di comunicazione tra persone detenute o internate e i loro riferimenti socio-familiari.*”

Le particolari circostanze caratterizzate da situazioni eccezionali impongono una dettagliata e motivata richiesta del beneficio da parte del detenuto o internato e, dopo attenta valutazione, altrettanto ponderata e circostanziata autorizzazione o diniego da parte del Direttore.

Ad ogni buon conto, al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, con la legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia*

civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, si è intervenuti, al comma 1 dell’articolo 6, per modificare la disciplina del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario in materia di corrispondenza telefonica, incrementando il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili di cui all’articolo 39 del predetto regolamento, equiparando la relativa disciplina a quella dettata dall’articolo 37 in tema di colloqui visivi.

Inoltre, proprio in considerazione dell’urgenza di intervenire con strumenti volti ad attenuare la tensione negli istituti di pena, il comma 2, prevede di rendere immediatamente operativi gli effetti del previsto incremento, in maniera analoga a quanto disposto dalla legislazione emergenziale intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19.

Per quanto concerne, invece, il ricorso alla corrispondenza *e-mail* da parte della popolazione detenuta si evidenzia che, negli ultimi anni, sono state avviate all’interno degli istituti penitenziari sperimentazioni del servizio di invio/ricezione *mail*, con la finalità di estendere anche alla popolazione detenuta la fruizione dei servizi di comunicazione digitalizzata di uso comune nella società libera.

Il particolare periodo di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha determinato l’estensione del ricorso alla posta elettronica per la corrispondenza con la conseguenza che ogni Direzione, qualora in grado di assicurarne l’efficacia, ha organizzato tale servizio.

Con la citata circolare 26 settembre 2022, infatti, il Capo del Dipartimento ha contemplato, fra le modalità che consentono alla popolazione detenuta di mantenere contatti con l’ambiente esterno, oltre ai colloqui visivi e alle conversazioni telefoniche, anche la corrispondenza epistolare che, grazie al progresso tecnologico, si realizza non solo in forma cartacea ma anche con “...*il ricorso allo strumento dell’e-mail, allo stato fruibile dalle persone detenute unicamente attraverso il servizio prestato, dietro corrispettivo, da cooperative ed enti di patronato...*”.

Nelle more dell’individuazione di linee di indirizzo generali, anche mediante la

predisposizione di una apposita circolare dipartimentale, al fine di regolamentare in modo omogeneo i servizi di invio/ricezione *mail* in favore dei soggetti ristretti, sono stati individuati e comunicati, dal competente Ufficio della Direzione generale dei detenuti e del trattamento ai Provveditorati e alle Direzioni interessate all'attivazione del servizio, una serie di criteri organizzativi, diretti a facilitare ai detenuti l'accesso al servizio, comunque limitato ai detenuti media sicurezza AS3 e non sottoposti a visto di controllo sulla corrispondenza.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)